

**ORIGINALE**



**COMUNE DI PITIGLIANO**  
(Provincia di Grosseto)

**AREA CONTABILE E DEL PERSONALE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE N. 208 del 08/11/2022**

**Oggetto:** Approvazione avviso pubblico di selezione per la nomina del nucleo di valutazione della performance costituito in forma monocratica per il triennio 2023/2025.

---

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio  
Antonella Carozza

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal                    al                    al n.                    del Registro delle Pubblicazioni

*Il Responsabile del Servizio*  
*Antonella Carozza*

---

---

---

Visto l'art. 14, del d.lgs. n. 150 del 27/10/2009, che dispone che ogni amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto l'art. 16 del decreto sopra richiamato che dispone, tra l'altro, che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4,5 comma 2, 7,9 e 15 comma i;

considerato che ;

- con la deliberazione n.121 del 09.12.2010 la commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (civit), ha chiarito che l'art 14, del d.lgs. n. 150 del 27/10/2009 non trova applicazione ai comuni stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 150/2009 e che pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l'organismo indipendente di valutazione;
- con parere 30 maggio 2011 n. 325 la sezione regionale di controllo per la Lombardia della corte dei conti ha chiarito che l'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 27/10/2009 che disciplina appunto gli organismi indipendenti di valutazione non è operante per gli enti locali e che il d.lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare nemmeno per via di principio l'art. 14 che disciplina appunto gli organismi indipendenti di valutazione. vista la deliberazione n. 12/2013 con cui la civit, ora a.n.ac., ha stabilito: *"ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. l.vo n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'oiv, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. l.vo n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'oiv - o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d. l.vo n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della commissione"*;

Vista la deliberazione a.n.ac. n. 1208 del 22/11/2017, in cui si prevede (pg 11) che: *"... nel caso in cui l'amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell'oiv - come ad esempio le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all'art. 16 del medesimo decreto, le relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione"*;

Considerato che dalle sopra riportate interpretazioni della civit/a.n.ac., risulta che stante il mancato rinvio dell'articolo 16, comma 2 del d.lgs n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto gli enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di costituire o meno l'organismo indipendente di valutazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 15.11.2016, con la quale è stato abrogato il vigente sistema di valutazione con o.i.v. e ripristinato il previgente sistema con nucleo di valutazione;

Atteso che ai sensi dell'art. 10 c. 1 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con propria deliberazione n. 91 del 21.12.2010 e modificato con delibera n. 65 del 25.08.2021, *"la funzione di misurazione e valutazione della performance può essere svolta dal nucleo di valutazione o dall'organismo indipendente di valutazione, che valuta la performance di ente e delle p.o."*;

Atteso, altresì, che ai sensi dell'art. 11 c. 4 del medesimo regolamento, *"l'organismo indipendente di valutazione può essere monocratico in seno all'ente composto da un solo membro di provenienza esterna, oppure può essere istituito in forma associata con altri enti territoriali del medesimo comparto"*;

Dato atto che è in scadenza l'incarico del nucleo di valutazione conferito con decreto sindacale n. 11 del 04.12.2019 per il triennio 2019-2022;

Ritenuto necessario pertanto procedere, con il presente provvedimento, all'indizione di apposita selezione pubblica per la nomina del nucleo di valutazione monocratico di questo ente mediante l'approvazione dell'avviso (all. A) e dello schema di domanda (all. B), da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Pitigliano, volto ad acquisire le candidature dei soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, la cui selezione verrà effettuata da parte del sindaco, secondo le modalità indicate nell'allegato a, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Precisato che il candidato individuato sarà nominato con provvedimento del Sindaco e l'incarico avrà durata triennale, rinnovabile una sola volta previa procedura selettiva comparativa, mentre il compenso verrà impegnato con propria successiva determinazione;

Visto l'allegato Avviso Pubblico (all. A) e lo schema di domanda (all. B) per la presentazione di candidatura per la nomina in qualità di componente il nucleo di valutazione per il Comune di Pitigliano;

Visto, altresì, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

Visto l'art. 183 del d. lgs. n. 267 del 18.08.2000;

### **determina**

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, apposita selezione pubblica per la nomina del componente unico del nucleo di valutazione di questo ente, per il periodo di anni tre a decorrere dalla data di nomina, rinnovabile per una sola volta previa procedura selettiva comparativa, mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico finalizzato alla comparazione dei curricula dei soggetti interessati alla selezione in argomento, in possesso dei requisiti previsti;
3. di approvare l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico individuale in qualità di componente unico del nucleo di valutazione del Comune di Pitigliano allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all. a);
4. di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all. b);
5. di dare atto che l'avviso e lo schema di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, all'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi concorso e bandi di gara e contratti.
6. di dare atto che la nomina a componente del nucleo di valutazione verrà predisposta con decreto del sindaco, a seguito dell'iter di selezione;
7. per lo svolgimento delle funzioni è riconosciuto al componente del Nucleo un compenso complessivo annuo, onnicomprensivo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onere fiscale e contributivo e di trasferta pari ad Euro 3.000,00;
8. di precisare che l'impegno di spesa per l'incarico sarà oggetto di successivo specifico provvedimento, una volta individuato il candidato.
9. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come introdotto dall'art. 3, comma 1) lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.
10. di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
11. di dichiarare di non trovarsi, con riferimento al contenuto del presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

*Il Responsabile del Servizio*  
*Antonella Carozza*